

3-TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -

- EST. DOTT. MARANGONI - 02-09-2021 N. 349 -

- IMPIEGO PUBBLICO - INSEGNANTE - Sentenza n. 349/2021 pubbl. il 02/09/2021

- SANZIONI DISCIPLINARI CONSERVATIVE - RG n. 842/2019

- ONERE DELLA PROVA -

- ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI -



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 842/2019 promossa da:

(C.F.), elettivamente domiciliata in via Emilia Est 18 41124 Modena ITALIA, rappresentata e difesa dall'avv. FIORINI FABRIZIO e dall'avv. BOVA ANNALISA

RICORRENTE/I

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588)

CONTUMACE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10/07/2019, , insegnante di scuola dell'infanzia a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 2015/2016 presso l' negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 presso l'Istituto Comprensivo con sede a (Mo), via premettendo di aver ricevuto due contestazioni disciplinari (Prot. /B14. INF, datato 6. 3. 2017, Prot. 2118 del 19.03.2018) cui faceva seguito l'irrogazione, rispettivamente, del provvedimento disciplinare Prot. B14 del 7.4.2017 di giorni uno di sospensione e del provvedimento disciplinare Prot. /2018 ris 3.1.a del 24.4.2018 di giorni due di sospensione dall'insegnamento, ha chiesto di:

- ritenersi sussistente la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 come introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2009 e modificati dal d.lgs. n. 75 del 2017

Firmato Da: MARANGONI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7fee39999a8a8e7e786aea78fb645ae



“forme e termini del procedimento disciplinare”, laddove non è espressamente previsto che al dirigente responsabile della struttura presso cui presta servizio il pubblico dipendente (nella fattispecie il dirigente scolastico di istituto comprensivo) è inibito il potere disciplinare di applicare sanzioni disciplinari conservative e laddove non è normativamente prevista la modalità di costituzione e le precise attribuzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ciò in violazione del dettato costituzionale di cui agli articoli 3, 24, 33 e 97 Cost. e in relazione alla legittima declinazione del principio di tassatività ai fini dell’applicazione di sanzioni conservative quali la sospensione, nell’ambito del preminente interesse generale al raggiungimento degli obiettivi fissati per l’organizzazione dei pubblici uffici dall’articolo 97 Cost.;

- accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l’illiceità-nullità e/o l’illegittimità annullabilità e, comunque, l’infondatezza ed ingiustificatezza delle seguenti irrogate sanzioni disciplinari e presupposte contestazioni d’addebito, segnatamente:----- 1-il provvedimento disciplinare Prot. B14 inf in data 7.4.2017 di giorni uno di sospensione (sanzione eseguita il 18.04.2017) (Doc. 3 in atti) e la presupposta contestazione d’addebito Prot. B14. INF, datato 6. 3. 2017 (Doc. 1 in atti); 2- il provvedimento disciplinare Prot. 2018 ris 3.1.a del 24.4.2018 di giorni due di sospensione dall’insegnamento (sanzione eseguita il 11.5.2018 e il 12.5.2018) (Doc. 6 in atti) e la presupposta contestazione d’addebito Prot. del 19.03.2018 (Doc. 4 in atti)--- e, per l’effetto, condannarsi il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - MIUR a versare alla ricorrente la retribuzione ed i contributi previdenziali ed assistenziali dei giorni di sospensione (18.04.2017, 11.05.2018 e 12.05.2018), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

Pur ritualmente intimato, il Ministero non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Integrato il contraddittorio, si è costituito anche l’INPS ai fini della domanda di regolarizzazione contributiva.

Istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza, all’esito della discussione orale.

Il ricorso merita accoglimento.

Il datore di lavoro, rimanendo contumace, infatti, non ha dimostrato – come sarebbe stato suo onere – la sussistenza dei fatti addebitati.

Si osserva in proposito che ad avviso della giurisprudenza di legittimità il principio posto dall’art. 5



della L. 15 luglio 1966, n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi. Tale onere della prova riguarda altresì il profilo della proporzionalità della sanzione, anche nel caso in cui il lavoratore si difenda escludendo in radice la sussistenza degli addebiti e la sua sanzionabilità (cfr. Cass. civ. n. 11153/2001; in termini Cass. civ. n. 7671/1983) La Suprema Corte ha, altresì, precisato che "Il datore di lavoro ha l'onere di provare i presupposti giustificativi delle sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una correlazione necessaria ed immediata tra l'esistenza di inadempimenti del lavoratore e l'irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest'ultime, che non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili alle penali di cui all'art. 1382 cod. civ., e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni (salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi del datore di lavoro, nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto)" (Cass. civ. n. 11153 cit.).

Alla luce delle superiori considerazioni, le sanzioni devono essere annullata, con ripristino integrale della posizione retributiva e contributiva eventualmente lesa in esecuzione delle suddette sanzioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 77 del 2.4.2014, in vigore dal successivo 3.4.2014). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 3.000,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così decide:

- 1) Annulla il provvedimento disciplinare Prot. 2018/B14 inf del 7.4.2017 di giorni uno di sospensione e il provvedimento disciplinare Prot. 3018/2018 ris 3.1.a del 24.4.2018 di giorni due di sospensione dall'insegnamento;
- 2) Dispone il ripristino integrale dalla posizione retributiva e contributiva;
- 3) Condanna il MIUR al versamento alla ricorrente della retribuzione dei giorni di sospensione (18.04.2017, 11.05.2018 e 12.05.2018) eventualmente trattenuta, oltre interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo e al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali ed assistenziali eventualmente omessi;
- 4) Condanna il MIUR al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21,50 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA.

Modena, 2 settembre 2021

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni

